



COMUNE DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari
per le Corti d'assise e per le Corti d'assise di appello

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287 sul riordino dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 Dicembre 1956, n.1441,sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'assise di appello

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne) , residenti nel territorio del Comune , non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari , che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951,n.287 , e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa , a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco ,potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto ufficio entro e non oltre il 31luglio corrente anno

Dalla Residenza Municipale 30/04/2017

F.to Il Sindaco
Giuseppe Vitale

Estratto della legge 10 Aprile 1951 n. 287

Art. 9 - I giudici popolari per le Corti d'assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65;
- Titolo finale di studi di scuola media di primo grado , di qualsiasi tipo.

Art.10 – I giudici popolari delle Corti d'assise di appello oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo

Art. 12 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- I magistrati e in generale i funzionari di attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.